

bisogna sapere quale è l'onere che si assume il debito pubblico con questo prestito; onere che senza fissare per legge la quantità di rendita da alienarsi rimarrebbe sconosciuto fino a che la vendita non sia fatta. Giacchè secondo il *tasso* che troverebbe il ministro di finanze si richiederebbe una rendita maggiore o minore per raggiungere la cifra di 40 milioni.

Ora l'aggravio immediato che si assume lo Stato consiste nella quantità della rendita e non del capitale, il quale sicuramente si dovrà pagare, ma coll'andar del tempo, mentre il pagamento della rendita diventerà una spesa annuale. Essendo pertanto l'emendamento stato ritirato dallo stesso proponente, credo che non sia più il caso di discuterlo, eccetto che qualche deputato voglia riprodurlo.

**CASARETTO.** Vorrei domandare una spiegazione al signor ministro.

Nelle altre emissioni di debito pubblico mi pare che si voglia mettere la parola *redimibile*, ed in questa manca una tale indicazione. Siccome nelle altre emissioni si soleva indicare la natura della rendita del 5 per cento, questo per sé denotava un capitale il quale per diritto comune si sarebbe potuto rimborsare. Ora questo non si dice in questa legge. Qui dunque potrebbe cadere il dubbio che fosse una rendita perpetua, e perciò potrebbe dubitarsi se il Governo abbia il diritto di convertirla. Tutti sanno quanto questa quistione fu agitata in Francia e in altri Stati dagli statisti e dai giureconsulti, e forse fu questa una delle principali ragioni per cui la Camera dei pari in Francia non accettò mai la legge di conversione della rendita. Io non sarei certamente di questo parere ancorchè fosse omessa questa parola, tuttavia mi pare che quando si può togliere il dubbio con una semplice parola sia bene il metterla.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** L'onorevole deputato Casaretto osserva non essersi aggiunto alla parola *rendita* l'aggettivo *redimibile*, dicendo che di tale aggettivo si è fatto uso nella creazione di altre rendite. Io veramente ho, riguardo a ciò, qualche dubbio: nè mi pare che realmente si sia fatto uso di questa parola; ma quello di che posso accertare l'onorevole deputato Casaretto si è che non mai da noi fu posta in dubbio la facoltà del Governo di estinguere il debito redimibile. Anche prima del 1848 fu varie volte ventilata la quistione della conversione della rendita del 19; ma questa quistione non fu ventilata che per ragioni economiche o finanziarie, e non già in linea di diritto, che fu tenuto sempre mai per incontestato. E quanto a me dichiaro che non ho mai avuto l'ombra di dubbio che quando uno Stato contrae un debito senza patto espresso, dichiarato, questo Stato abbia il diritto di liberarsi da quel debito pagando l'intero capitale. Questo mi pare di diritto comune, ed io credo che la Camera dei pari in Francia fu mossa più da ragioni politiche e personali, che non da ragioni legali.

Mi è avviso che queste spiegazioni, le quali sono conformi al nostro diritto pubblico rispetto alle rendite, dovranno parere soddisfacenti all'onorevole preopinante.

**CASARETTO.** Io prendo atto delle dichiarazioni del signor ministro, le quali serviranno, al bisogno, d'interpretazione della legge.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Farina.

**FARINA PAOLO.** Signori, io non ho presa la parola nella discussione generale di questa legge, perchè credo indispensabile od almeno opportunissima la concessione al ministro dell'alienazione di questi due milioni di rendita. Ma i termini dell'articolo 1 sono talmente vaghi, talmente indeter-

minati che è impossibile di formarsi un'idea concreta della convenienza o disconvenienza della concessione di questa operazione, se non si dà ad esso qualche maggiore precisione. Infatti, che cosa si dice in questo articolo? « Il ministro delle finanze è autorizzato ad alienare due milioni di lire; » e poi si soggiunge: « vi sarà un fondo di estinzione dell'uno per cento sul valore nominale. »

Ma, prima di tutto, il valore nominale entro quali confini sarà determinato? Per giudicare con qualche fondamento della convenienza di questa operazione, bisogna conoscere entro quali confini sarà determinato questo valore nominale, e avere la certezza che non sia determinato in modo che riesca enormemente gravoso per lo Stato.

Io sono persuaso che il ministro non farà operazione rovinosa, che la farà buona per quanto nel sistema delle estinzioni è possibile; ma questo non vuol dire che sia bene formulata la legge, ed io credo che sia opportuno che la legge determini qualche cosa di più, o che almeno prima si abbiano tali schiarimenti che possano illuminare la coscienza dei votanti. Se noi lasciamo l'articolo come è, il ministro può domani emettere per una rendita di due milioni tante obbligazioni per il valor nominale di cento milioni e destinare un milione a pagare l'uno per cento su questo valor nominale, e l'altro milione ad operare l'estinzione del capitale nominale dei 100 milioni.

La Camera vede che, eseguita l'operazione a questo modo, la medesima non eccederebbe per niente i limiti delle facoltà accordate al Ministero dall'articolo 1, e l'operazione diventerebbe sommamente dannosa per lo Stato, perchè, quando si trattasse di effettuare l'estinzione a seconda della destinazione che è data ad una parte di questo credito coll'alinea dell'articolo 1, lo Stato dovrebbe restituire cento milioni a vece di restituire venti che rappresenterebbero al 5 per cento il valor nominale del milione che sarebbe conservato per far fronte all'annuo servizio della rendita dell'uno per cento.

Vede dunque la Camera che, senza nessuna determinazione, dalla semplice applicazione di questi termini così vaghi ne potrebbe derivare gravissimo scapito allo Stato.

Di più si dice che l'annua assegnazione per l'estinzione non potrà eccedere l'uno per cento del capitale nominale della rendita. Su questa disposizione mi sembra necessario di venire a qualche spiegazione.

L'estinzione si può fare in due modi: o mediante il sorteggio, rimborsando il valore nominale della rendita a misura che le cartelle vengono estratte a sorte, ovvero comprandole sulla piazza. Ora la convenienza dell'operazione dipende in gran parte dallo scegliere l'uno piuttosto che l'altro di questi due sistemi.

Se la compra si deve fare sulla piazza, allo stato attuale del nostro credito, non avrei nessuna difficoltà di concederla, perchè in questo momento i nostri fondi pubblici al 5 per cento sono al di sotto del pari, e lo saranno tanto più quando la rendita sia ad un tasso minore del 5 per cento, perchè naturalmente il capitale che si potrà ottenere coll'annua corresponsione di questo interesse sarà in questa proporzione minore del capitale o valore effettivo e reale che si potrà ottenere con un interesse maggiore. Ma se si trattasse di fare l'estinzione per sorteggio, è evidente che l'emettere la rendita ad un tasso minore del 5 per cento sarebbe operazione sommamente dannosa per lo Stato, il quale dovrebbe rimborsare al pari un capitale nominale molto maggiore.

Infatti, se si aliena una rendita di due milioni al 5 per cento, si ottiene un capitale di 40 milioni; ma se si aliena al